



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

01514602201

RICEVUTO

15 DIC 2014

ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Milano, 9 dicembre 2014

AOO° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N.	10 DIC. 2014	
11636/14		
UOR	CC	RUO
SM		
Funzione	Microattività	Attività
Informetec		
Fascicolo	Scrittoascritto	
Lettere	L. n. 1	

All'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale  
Via Napo Torriani 29  
20124 - Milano

Oggetto: Processo Civile - Obbligatorietà del deposito telematico da parte dei CTU

Nel reciproco rapporto di stima e collaborazione desideriamo rammentare che, con l'inizio del 2015, sarà obbligatorio (\*), anche per i Consulenti Tecnici d'Ufficio, depositare i propri elaborati in formato digitale. La norma, già in vigore per le cause iscritte dal 30 giugno 2014 in poi, si estenderà a tutti i procedimenti civili in corso, quindi anche a quelli pendenti iscritti a ruolo prima del 30/06/2014.

Questa importante modifica normativa comporta, almeno inizialmente, un diverso approccio al processo e può apparire difficoltosa. Per contro, i Consulenti Tecnici potranno depositare le perizie, le istanze di liquidazione o altro senza dover accedere fisicamente agli Uffici Giudiziari, con sensibile risparmio di tempo.

L'aspetto che si è rivelato più complesso, sino ad oggi, attiene alla registrazione del Consulente sul RegInde, il Registro Elettronico degli Indirizzi di pec del Ministero. Il Portale dei Servizi Telematici del ministero della Giustizia <http://pst.giustizia.it> contiene un'apposita Sezione dedicata al "Professionista ausiliario del giudice" che potrà costituire una utile fonte di informazione e di aiuto. Giova precisare che la trasmissione dell'elenco delle caselle di pec non è obbligatoria per gli Ordini Professionali, ad eccezione dell'Ordine degli Avvocati, tuttavia è bene tener presente che, laddove l'Ordine invii detto elenco, l'indirizzo pec indicato avrà prevalenza rispetto all'indirizzo di pec, eventualmente diverso, comunicato dal singolo consulente.

Molte cordialità.

IL REFERENTE PER L'INNOVAZIONE

Claudio Castelli

(\*) **Art. 44 - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Comma I** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.